Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 25 aprile 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 marzo 1939-XVII, n. 597.

Disposizioni che regolano le nomine e promozioni del personale di magistratura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità di emanare le norme occorrenti per adeguare ai criteri di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, le disposizioni che regolano le nomine e promozioni del personale di magistratura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il conferimento del grado decimo e del grado nono agli uditori di tribunale e di pretura non costituisce promozione agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335;

Art. 2.

I giudici aggiunti ed i pretori aggiunti, i quali non siano in possesso del requisito prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, debbono ugualmente sottoporsi al giudizio di promovibilità al grado di giudice o di pretore (8°), preveduto dall'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2786, e dall'art. 4 della legge 17 aprile 1930-VII, n. 421.

Ove il giudizio risulti favorevole, i detti magistrati saranno mantenuti in servizio col grado di giudice aggiunto o di pretore aggiunto, salvo ad ottenere la promozione qualora entrino in possesso del requisito citato.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, la promozione, ai soli effetti giuridici, avrà decorrenza dal giorno in cui sarebbe stata attuata se il giudice aggiunto o pretore aggiunto fosse stato in possesso del requisito suindicato.

Art. 3.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, i giudici, i sostituti procuratori del Re ed i pretori, i quali abbiano titolo, secondo le norme vigenti, per partecipare allo scrutinio o al concorso valevoli per le promozioni al grado di consigliere o sostituto procuratore generale di Corte d'appello o di primo pretore (5°), potranno esservi ammessi anche se non posseggano il requisito di cui all'art. 1 del detto Regio decreto-legge.

I magistrati medesimi, ove alla data del 16 marzo 1943-XXI, non abbiano acquistato il requisito suindicato, decadranno dal diritto di essere giudicati in sede di scrutinio o di concorso. Tuttavia potranno essere ammessi a successivi scrutini o concorsi, qualora acquistino il detto requisito.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai consiglieri di Corte di appello e parificati per la partecipazione al concorso valevole per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato (4°).

Art. 4.

Se il turno di promozione, per i magistrati compresi negli elenchi degli scrutini e nelle graduatorie dei concorsi, ma privi del requisito dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, si verifichi prima del 16 marzo 1943-XXI, i posti che sarebbero stati di loro spettanza saranno lasciati vacanti, fino alla data suddetta.

I magistrati medesimi, ove entro il termine suaccennato contraggano matrimonio, saranno promossi; in caso contrario i posti lasciati vacanti saranno aggiunti agli altri posti disponibili per le promozioni da conferire nel 1943.

E' applicabile ai vincitori dei concorsi la norma di cui al capoverso dell'art. 7 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 5.

Allorchè siansi lasciati posti vacanti per i promovibili sforniti del requisito di cui agli articoli precedenti, le promozioni successivamente disposte ai gradi 5° e superiori saranno effettuate, fino al 16 marzo 1943, con riserva di anzianità.

La riserva sarà sciolta alla scadenza del termine indicato nel comma precedente.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, foglio 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1939-XVII, n. 598.

Erezione in ente morale del Ricovero di vecchi « Coniugi Giuseppe e Luigia e figlio dott. Luigi Carcano », in Rovello Porro (Como).

N. 598. R. decreto 8 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il Ricovero di vecchi « Coniugi Giuseppe e Luigia e figlio dott. Luigi Carcano » in Rovello Porro (Como), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 febbraio 1939-XVII, n. 599.

Erezione in ente morale dell'Istituto per l'assistenza alla prima infanzia « Principessa Maria di Piemonte », in Firenze.

N. 599. R. decreto 16 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Istituto per l'assistenza alla prima infanzia « Principessa Maria di Piemonte », in Firenze, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 20 febbraio 1939-XVII, n. 600.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Croce, in Bruscarolo, comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia).

N. 600. R. decreto 20 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Croce, in Bruscarolo, comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 20 febbraio 1939-XVII, n. 601.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di San Marcellino Vescovo, in località Palombina Nuova, comune di Ancona.

N. 601. R. decreto 20 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Ancona in data 1° luglio 1937-XV relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Marcellino Vescovo in località Palombina Nuova, comune di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 20 febbraio 1939-XVII, n. 602.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, in Torino.

N. 602. R. decreto 20 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, con sede in Torino, via Valle San Martino n. 109.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 8 febbraio 1939-XVII, n. 603.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe Mazza », in Barengo (Novara).

N. 603. R. decreto 8 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giuseppe Mazza », con sede in Barengo (Novara), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio Marrucina in Chieti, approvato con R. decreto 24 maggio 1937-XV, n. 1349;

Veduto il R. decreto 1° dicembre 1938-XVII, n. 1849, col quale è stata disposta la incorporazione della Cassa di risparmio Marrucina in Chieti, la quale ha assunto la denominazione di «Cassa di risparmio della provincia di Chieti»;

Vedute le deliberazioni del commissario straordinario, in data 14, 23 e 24 febbraio 1939-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, in data 15 febbraio 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, allegato al presente decreto, composto di n. 65 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1876)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, approvato con R. decreto 3 gennaio 1929-VII, n. 188;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 28 febbraio 1939-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 2 marzo 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, allegato al presente decreto, composto di n. 70 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1877)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Bra, approvato con R. decreto 13 dicembre 1928-VII, n. 3330;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 23 settembre 1938-XVI e 30 dicembre 1938-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), allegato al presente decreto, composto di n. 56 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1878)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, approvato con R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2451;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, in data 25 febbraio 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, allegato al presente decreto, composto di n. 56 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1879)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, nu-

mero 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, approvato con R. decreto 4 aprile 1929-VII;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 16 novembre 1938-XVII, e dell'Assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 30 dicembre 1938, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), allegato al presente decreto, composto di n. 65 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1880)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, numero 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, approvato con R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 2160;

Vedute le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in data 14 settembre 1938-XVI, e del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 22 febbraio 1939, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1881)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1939-XVII.

Divieto di esportazione dei muli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visti il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Decreta:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successivamente modificata, è aggiunta la merce seguente:

Numero della tariffa doganale	Voce della tariffa doganale
2	Muli

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 aprile 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

(1910)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 marzo 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor John Herbert Dickinson, vice console di Gran Bretagna a Napoli.

(1871)

In data 20 marzo 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Ettore De Pompeis, console onorario della Repubblica di El Salvador a Milano.

(1872)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario ad alcuni consorzi irrigui in comune di Taio ed approvazione del nuovo statuto.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1662 è stata riconosciuta al Consorzio irriguo di Dardine, Tuenetto, Torra, Mollaro e Segno, con sede in comune di Taio, la natura di consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed è stato approvato il nuovo statuto consorziale.

(1874)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Media dei cambi e dei titoli

del 18 aprile 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,95
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,25
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,195
Canadà (Dollaro)	18,89
Danimarca (Corona)	3,9705
Germania (Reichsmark)	7,6055
Norvegia (Corona)	4,4695
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	356,75
Portogallo (Scudo)	0,8073
Svezia (Corona)	4,5835
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	71,875
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,825
Id. Id. 5 % (1936)	90,875
Rendita 5 % (1935)	91,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,75
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	101 —
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,30
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,25
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Media dei cambi e dei titoli

del 19 aprile 1939-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,95
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,25
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,195
Canadà (Dollaro)	18,90
Danimarca (Corona)	3,9705
Germania (Reichsmark)	7,6055
Norvegia (Corona)	4,4695
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	356,75
Portogallo (Scudo)	0,8073
Svezia (Corona)	4,582
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	71,875
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,025
Id. Id. 5 % (1936)	91,40
Rendita 5 % (1935)	91,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,75
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	100,15
Id. id. 5 % Id. 1941	101,125
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,25
Id. id. 5 % Id. 1944	96,20

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pirano, in liquidazione, con sede in Pirano (Pola).

Nella seduta tenuta il 12 aprile 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pirano, in liquidazione, con sede in Pirano (Pola), il signor Giorgio Corsi fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1873)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca San Giacomo, in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Palermo.

Nella seduta tenuta il 17 aprile 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Banca San Giacomo, in liquidazione, società anonima cooperativa, con sede in Palermo, il cav. dott. Salvatore Messina è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1898)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata », in liquidazione, con sede in S. Agata dei Goti (Benevento).

Nella seduta tenuta il 16 marzo 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata », in liquidazione, con sede in S. Agata dei Goti (Benevento) l'avv. Gennaro Verusio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1903)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Fiume, in liquidazione, con sede in Fiume.

Nella seduta tenuta il 12 aprile 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Fiume, in liquidazione, con sede in Fiume, il cav. rag. Alessandro Gabriele è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1904)

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 15 febbraio 1939-XVII, pubblicato a pag. 1016 della *Gazzetta Ufficiale* del 24 stesso mese, n. 46, concernente la sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata » di S. Agata dei Goti, in liquidazione, con sede nel comune di S. Agata dei Goti (Benevento) in luogo di « avv. Gennaro *Verrusio* » deve leggersi « avv. Gennaro *Verusio* ».

(1901)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso fra ingegneri ed architetti italiani per il progetto di alcuni edifici degli Istituti di prevenzione e di pena dell'Urbe, da erigersi nel suburbio di Roma, contrada Ribibbia, in sinistra della via Tiburtina.

BANDO *A*. — *Primo gruppo di edifici, per gli uffici della Direzione superiore, di rappresentanza, dei servizi generali, e per gli alloggi dei funzionari.*

Art. 1.

E' indetto dal Ministero dei lavori pubblici un concorso fra ingegneri ed architetti italiani per il progetto di un primo gruppo di edifici per i nuovi Istituti di prevenzione e di pena dell'Urbe, e precisamente, degli edifici destinati alla Direzione superiore, al Museo criminale, alla Direzione del Giudiziario maschile, alla Scuola e Caserma degli Agenti, ai Servizi Generali ed ai Minori di 25 anni; nonchè delle Palazzine per gli alloggi dei funzionari.

Possono prendere parte al concorso gli ingegneri ed architetti italiani iscritti al P.N.F. e nei rispettivi Albi e Sindacati professionali.

I certificati comprovanti tali iscrizioni saranno presentati insieme al progetto, e dovranno essere in regolare bollo, debitamente legalizzati, e di data posteriore a quella del presente bando.

Art. 2.

Gli istituti sorgeranno in località Ribibbia, del Suburbio della città di Roma, a levante di Monte Sacro; e precisamente a N-W. della via Tiburtina e a N-E. della strada del Casale dei Pazzi.

L'area riservata al primo gruppo di edifici, oggetto del presente *Bando A*, è quella tinteggiata in color *rosa* nella planimetria quotata del Comprensorio generale degli Istituti, di cui al seguente articolo 14.

La planimetria indica il piano regolatore delle strade esterne ed interne al Comprensorio, da rispettarsi dai progettisti; indica pure, ma in modo solamente indicativo, la posizione relativa dei singoli edifici, restando liberi i progettisti di stabilirne la forma, le dimensioni e le proporzioni, ed anche di collegare fra loro quelli della prima corona, in modo da conferire all'insieme un aspetto armonico, ed intonato alla importanza sia dell'Istituto, che delle singole destinazioni; con bella ed efficace prospettiva da tutti i possibili punti di vista reali.

E' oggetto del concorso anche lo studio dei giardinaggi interni all'area rosa, come pure quello della forma migliore e del più degno effetto prospettico del Piazzale esterno d'onore, con il contorno delle Palazzine degli alloggi dei funzionari. Le dimensioni e la forma poligonale indicate in planimetria sono soltanto indicative, e non obbligatorie.

Art. 3.

Il progetto deve essere studiato in modo da ben soddisfare alle necessità funzionali dei singoli servizi, e a un appropriato decoro, senza eccessi, dei locali di rappresentanza.

L'insieme degli edifici dovrà inquadrarsi nel vasto e verde ambiente, con buon effetto panoramico per chi vi accede sia dall'Urbe che da Monte Sacro.

E' lasciata al progettista libertà di concepimento per quanto riguarda i motivi architettonici, i quali, pur rispecchiando la evoluzione artistica dell'epoca attuale, dovranno esprimere in linee sobriamente efficaci la speciale destinazione dei costruendi edifici.

Nello studio, si dovrà determinare ed indicare il piano quotato di sistemazione, coordinato, da un lato alle necessità prospettiche, dall'altro a quelle degli scoli, secondando e sfruttando nel miglior modo le pendenze naturali della zona.

Art. 4.

E' lasciata ai concorrenti la facoltà di scelta dei sistemi costruttivi, tenendo tuttavia ben presenti le esigenze generali dell'autarchia economica del Paese, nonchè le norme limitative particolari in vigore per l'impiego di taluni materiali non autarchici.

Art. 5.

Gli Uffici, i servizi e gli ambienti di rappresentanza che dovranno trovare posto negli edifici sono quelli elencati nel fabbisogno specificato nella appendice del presente bando.

Nella distribuzione di tutti questi ambienti dovranno escogitarsi i criteri più rispondenti alle migliori possibilità d'uso, osservando attentamente le indicazioni del fabbisogno predetto.

Va pure tenuto ben presente che la doppia corona di questi edifici è un elemento della cintura di sicurezza dell'intero campo penitenziario; occorre quindi che in posizioni opportune essi siano collegati e sbarrati con chiusura sicura e continua, così da garantire contro ogni possibilità di evasioni, sia nei loro intervalli, sia attraverso i loro accessi.

Art. 6.

Il progetto dovrà essere costituito dei seguenti elaborati:

a) una relazione che illustri chiaramente e con precisione i criteri generali seguiti nello studio del progetto, i sistemi strutturali adottati, la qualità ed i tipi dei materiali per le parti decorative, e le caratteristiche di tutti gli impianti che possono prevedersi per edifici moderni e per la loro speciale destinazione;

b) una corografia di insieme, indicante pure la sistemazione esterna, in iscala 1:500;

c) piante quotate di tutti i piani, in iscala 1:200. Delle piante secondarie di un medesimo edificio, possono esserne raggruppate più di una in una medesima tavola, con la necessaria rispondenza degli assi.

Per ciascuno dei piani principali (terreno e piano nobile) conviene però formare una tavola unica, che ne mostri a colpo d'occhio la disposizione di insieme;

d) tutti i prospetti esterni ed interni, in iscala 1:200, combinati in modo da rendere nel modo migliore il loro effetto di insieme;

e) sezioni, in numero adeguato ad illustrare le varie parti degli edifici, in iscala 1:200. Possono essere raggruppate in unica tavola quelle di un medesimo edificio;

f) quattro prospettive, prese da punti di vista reali (da indicarsi nella corografia sub *b*); una delle quali, relativa allo sfondo visibile dal viale principale provenendo da Roma; una, laterale, dalla strada esterna perimetrale; una, dal vialone interno centrale; ed una, dello stradone interno compreso fra i due ordini di edifici;

g) schizzi prospettici degli interni principali, specialmente per il Museo e per le Scuole (non più di due tavole);

h) un computo dimostrativo del volume, sia singolare che complessivo, degli edifici al disopra del pavimento dei piani seminterrato; e, separatamente, quello del volume degli eventuali locali sotterranei utilizzabili.

i) un computo sommario delle spese, edificio per edificio, distinguendo strutture, decorazioni, ed impianti, col debito riepilogo generale.

E' facoltativo per i concorrenti di illustrare il loro progetto con un bozzetto plastico.

Nelle piante, entro ciascun ambiente dovrà essere scritta la relativa destinazione, e tutti gli ambienti di ciascuno dei gruppi specificati nell'appendice saranno tinteggiati con velatura di un medesimo colore, diverso da gruppo a gruppo.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno, e chiaro-scurati con ombra 45°.

I disegni dovranno essere su carta forte, e saranno fissati su telaio rigido in legno, delle più piccole dimensioni compatibili con le scale prescritte, o in mancanza di queste, di non oltre un metro quadrato di superficie.

E' vietata qualsiasi protezione dei disegni, qualunque ne sia il tipo.

E' stabilito tassativamente che non si terrà conto degli allegati che fossero presentati in più di quelli prescritti.

Art. 7.

Tutti gli elementi di progetto di cui al precedente articolo dovranno portare il titolo del concorso come al seguente art. 8, e dovranno essere firmati, in maniera bene leggibile, col nome del concorrente.

Qualora il concorrente lo preferisca, potrà contrassegnare il progetto con un motto, che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elementi suddetti, mentre i certificati di cui all'art. 1, saranno chiusi in busta suggellata contrassegnata con lo stesso motto.

Art. 8.

I progetti dovranno pervenire al « Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici » nella sua sede di via Monzambano in Roma, completi di tutti gli allegati, a cura e spese dei concorrenti, non più tardi delle ore 18 del giorno 15 luglio 1939-XVII.

Per i concorrenti che li spediranno a mezzo ferroviario, tale termine si riferisce alla data di spedizione, da effettuarsi a grande velocità e da comprovarsi con l'esibizione della bolletta rilasciata dalla stazione di partenza.

Sull'imballaggio va chiaramente scritta la seguente dicitura:

« Concorso per il progetto di un primo gruppo di edifici degli Istituti di prevenzione e pena dell'Urbe - (Bando *A*) ».

I progetti che pervenissero o fossero spediti in ritardo resteranno esclusi dal concorso.

Art. 9.

Il concorso sarà aggiudicato insindacabilmente da S. E. il Ministro per i lavori pubblici, su parere di una Commissione da lui nominata.

Art. 10.

Sono stabiliti: un premio di L. 40.000, da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore, nonchè un premio di L. 38.000 ed un altro di L. 25.000 da assegnarsi rispettivamente al secondo ed al terzo classificato.

Potrà non essere assegnato alcun premio, qualora non si riscontrino progetti meritevoli, a giudizio insindacabile di S. E. il Ministro per i lavori pubblici.

L'autore del progetto vincitore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, pure senza ulteriore compenso, numero tre copie della relazione, dei disegni e dei computi elencati al precedente art. 5, con le eventuali modifiche di cui al seguente articolo 11.

Art. 11.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici la quale, a suo giudizio insindacabile, potrà o non, darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie, oppure introdurvi, a mezzo dei propri organi tecnici, tutte quelle varianti ed aggiunte che crederà, senza che dai progettisti possano mai essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 12.

Qualora l'Amministrazione non ritenga servirsi esclusivamente dei propri organi tecnici, potrà chiamare a collaborare con essi, per la compilazione del progetto esecutivo, il vincitore del concorso, e potrà pure affidargli in appresso, se lo riterrà del caso, la consulenza artistica dei lavori. Saranno stipulate all'uopo apposite convenzioni.

Art. 13.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata, presso il Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici fino al termine di trenta giorni dalla data in cui, nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine, i progetti non ritirati saranno distrutti.

Art. 14.

I concorrenti potranno richiedere copia del presente bando e della planimetria di cui al precedente art. 2 all'Ufficio del Genio civile, Servizio generale di Roma, inviando vaglia di L. 20.

Non sarà dato corso alle richieste che pervenissero non accompagnate dal detto vaglia, od oltre un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Roma, addì 15 aprile 1939-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

BANDO *A*. — *Appendice al bando di concorso per il progetto di un primo gruppo di edifici degli Istituti di prevenzione e di pena in Roma.*

Edifici per gli uffici direttivi e dei servizi generali.

I suddetti edifici sono da ubicare all'ingresso principale degli Istituti di prevenzione e di pena, nella posizione indicativamente segnata nell'acclusa planimetria in iscala 1:2000.

In prima linea saranno ubicati:

al centro ed a sinistra, l'edificio sede della Direzione superiore e della Direzione del carcere giudiziario maschile, nonchè la ragioneria centrale ed unica per tutti gli Istituti;

a destra, il Museo criminale.

Il piazzale antistante, delimitato dal suddetto complesso di edifici e dalle palazzine alloggi funzionari, dovrà risultare delle dimensioni non inferiori a mq. 11.000 con al centro un gruppo scultoreo simbolico (fuori concorso).

Si accede alla Città penitenziaria dall'ingresso centrale *A* e dai laterali *B* e *C*; questi ultimi possibilmente fuori dell'edificio centrale rappresentativo.

Tutti e tre i suddetti ingressi dovranno consentire il transito pedonale e quello camionale, nei due sensi di marcia, il suddetto edificio potrà avere altri ingressi.

In seconda linea, con interposizione di aiuole e piazzali rispetto al suddetto primo complesso di edifici, saranno ubicati gli edifici seguenti:

PARTE CENTRALE:

Istituto per l'esame scientifico.

Scuola-caserma per allievi, nonchè caserma agenti.

A sinistra entrando:

Servizi generali e parlatori del Giudiziario maschile.

A destra:

Il padiglione minori degli anni 25.

Fabbisogno dei locali per gli uffici.

Nell'elenco che segue è riportato il numero degli ambienti necessari a ciascun servizio, con l'indicazione, per quelli a destinazioni speciali, della loro equivalenza ragguagliata al numero di unità di ambiente tipo; tale numero è scritto fra parentesi al fianco di ciascuno.

La dimensione normale dello ambiente tipo è stabilita in circa mq. 23.

Non sono indicati nel fabbisogno i gabinetti comuni, da prevedersi distinti per uomini e donne, e distribuiti in modo razionale, a seconda della ripartizione dei vari servizi dell'edificio; gli spogliatoi per gli impiegati, posti per uscieri, ripostigli e locali vari di servizio.

Per tali ambienti la precisazione del numero e la ubicazione è lasciata al buon criterio del progettista.

Gli ingressi per il pubblico saranno distinti da quelli dei funzionari e le scale saranno in numero adeguato allo sviluppo dell'edificio, in modo che sia limitato allo stretto necessario il transito degli estranei per i corridoi.

EDIFICI DELLA PRIMA CORONA (ESTERNA)

Denominazione dei gruppi di Uffici	Destinazione	Numero locali	Note
	A) Parte centrale ed ala sinistra — *Direzione superiore e del Giudiziario maschile.*		
a) Direzione superiore e generale degli Istituti di prevenzione e di pena	Studio del Direttore Superiore.	1 (2)	
	Spogliatoio e gabinetto . . .	1 (1)	
	Studio riservato	1 (1)	
	Salotto riservato	1 (1)	
	Anticamera.	1 (2)	Al primo piano
	Sala di riunione o Biblioteca .	1 (5)	
	Antisala e guardaroba	1 (2)	
	Centrale segnalazione luminosa, di controllo e di allarme .	1 (2)	
	Ufficio di Segreteria	6 (8)	
	Copisterie e uffici vari	3 (3)	
	Archivio di deposito	1 (3)	Al piano terreno
b) Uffici di ragioneria (centrale per tutti gli istituti)	Ragioneria centrale	6 (8)	
	Studio ragioniere capo	1 (2)	
	Studio Vice Ragioniere . . .	1 (1)	
	Cassiere	1 (1)	
	Scritturali	1 (3)	
	Archivio di contabilità	1 (3)	
	Altri Uffici per i funzionari . .	2 (4)	
	Sala d'aspetto	1 (1)	
c) Direzione del Carcere Giudiziario Maschile	Studio del Direttore	1 (2)	Possibilmente, al 1° piano dell'ala sinistra
	Spogliatoio e gabinetto	1 (1)	
	Anticamera.	1 (1)	
	Salotto riservato	1 (2)	
	Studio del Vice Direttore . .	1 (1)	
	Sala attesa pubblico	1 (2)	
	Segreteria	6 (8)	
	Uffici vari	3 (3)	
	Centrale corrispondenza detenuti	1 (2)	
	Protocollo	1 (1)	
	Scritturali	1 (3)	
	Archivio corrente.	1 (3)	
	Archivista capo.	1 (1)	
	Uscieri	1 (1)	
	Archivio deposito.	1 (5)	Da ubicare al piano terreno
	Locale deposito biciclette di servizio.	1 (1)	Id.
d) Alloggi	Quattro alloggi per comandanti o capiguardie.	6 (6, 5)	Oltre accessori e camerini di sgombero
		5 (5, 5) 5 (5, 5) 5 (5, 5)	Con ingresso dal piazzale esterno per le famiglie e la possibilità del Comandante di entrare nei primi cortili interni. In attico, in arretrato rispetto al prospetto, e mascherati alla vista esterna (anche da lontano)
e) Uffici del Cappellano	Studio del cappellano.	1 (1)	Al pianterreno
	Anticamera.	1 (1)	
	Sala di aspetto.	1 (2)	
	Archivio, spogliatoio, arredi sacri	2 (2)	

Denominazione dei gruppi di Uffici	Destinazione	Numero locali	Note
f) Portiere	Portineria	1 (1, 5)	
	Alloggio portiere	3 (4, 5)	
g) Corpo di guardia	Capo posto	1 (1)	
	Dormitori	1 (5)	
	Refettorio	1 (3)	
	Armeria	1 (1)	
	Deposito	1 (2)	

B) ALA SINISTRA

Museo criminale.

Denominazione dei gruppi di Uffici	Destinazione	Numero locali	Note
Museo e Biblioteca	Studio del Dirigente	1 (1)	
	Salotto	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	Atrio del pubblico e guardaroba	2 (5)	
	Sale	40 (80)	
	Depositi restauri	5 (8)	

EDIFICI DELLA SECONDA CORONA

A) EDIFICIO SCUOLA AGENTI.

Denominazione dei gruppi di Uffici	Destinazione	Numero locali	Note
Edificio Scuola e Caserma agenti in numero massimo di 400	Direzione, Segreteria, Archivio, Salottino, Anticamera e Uffici vari	A discrezione	Accessori a discrezione. Caserma agenti all'ultimo piano con ingresso separato alle spalle
	Cucine per 400 razioni		
	Refettorio 300		
	Palestra coperta (pianoterra)		
	Bagni	A discrezione	
	Sala d'armi		
	Salone di soggiorno, di lettura, ecc.		
	Dormitori per 200 allievi		
	Dormitori per Agenti accasermati 200		
	Camere per 40 graduati		
	Aule		
	Depositi armeria, dispense, servizi vari e riserve		

B) ISTITUTO ESAME SCIENTIFICO.

Denominazione dei gruppi di Uffici	Destinazione	Numero locali	Note
a) Edificio esame scientifico	Atrio di rappresentanza e antiatrio	2 (6)	
	Museo criminale	20 (50)	
	Biblioteca	2 (6)	
	Giudici di sorveglianza	6 (8)	
	Aule	2 (4)	
	Un'aula centrale della capacità di 120 posti	1 (5)	
	Uffici vari	4 (4)	
b) Gabinetto fotografico	Un'aula di proiezione	A discrezione	
	Gabinetto fotografico con camere oscure		
	Laboratorio		
	Deposito		

Denominazione dei gruppi di Uffici	Destinazione	Numero locali	Note
o) Gabinetto antropometrico e segnaletico	Idem come al precedenti . . .	1 (2)	
	Gabinetto esame nevrologico .	1 (1)	
	Gabinetto di psicologia sperimentale	1 (2)	
	Gabinetto chimico	1 (2)	
	Gabinetto d'istologia	2 (4)	
	Gabinetto laboratori	2 (4)	
	Gabinetto sierologico	1 (2)	
	Gabinetto batteriologico . . .	1 (2)	
	Ufficio del Direttore	1 (1)	
	Anticamera.	1 (1)	
	Sala attesa detenuti	1 (2)	
	Sale per medici.	2 (4)	
	Reparto osservazione per n. 20 detenuti	10 (5)	
	Locali e dipendenze varie . .	10 (10)	

C) PARLATORI DEL GIUDIZIARIO MASCHILE E SERVIZI GENERALI

Denominazione dei gruppi di Uffici	Destinazione	Numero locali	Note
a) Parlatori	Parlatori comuni per detenuti in n. 30	n. 30	Del tipo carcerario
	Idem speciali in numero di 25	n. 25	
	Parlatori per avvocati e periti in numero di 25	n. 25	
	Uffici per i giudici n. 15 . . .	n. 15	
	Sale attesa detenuti ammessi ai colloqui	3 (6)	
	Sale per avvocati.	1 (2)	
	Stanze per agenti di sorveglianza	1 (2)	
	Sale di aspetto per il pubblico in attesa dei colloqui . . .	1 (3)	
	Idem come sopra.	2 (4)	
	Rilascio permessi colloqui . .	2 (6)	Pianterreno Di facile accesso al pubblico
	Ufficio deposito valori.	1 (2)	
	Ruota	1 (3)	
	Anticamera ruota	1 (3)	
	Deposito ruota	1 (1)	
	Uffici vari	6 (6)	
b) Servizi Generali .	Portineria accettazione detenuti	1 (2)	
	Ufficio accettazione detenuti .	1 (1)	
	Stanze di sosta detenuti . . .	3 (6)	
	Celle sicurezza detenuti . . .	10 (5)	Con aria e luce diretta e impianto igienico sanitario tipo carcerario
	Uffici vari	5 (5)	
	Matricola	5 (4)	
	Ufficio del capo matricola . .	1 (1)	
	Deposito matricola	1 (1)	
	Bagni con docce	10	Due vasche con 10 docce
	Locale attiguo bagni per vestizione.	1 (2)	
	Deposito abiti nuovi	1 (1)	
	Affardellamento	1 (3)	
	Intestazione e deposito cartelle biografiche misure antropometriche	1 (2)	Intercomunicanti

Denominazione dei gruppi di Uffici	Destinazione	Numero locali	Note
	Perquisizioni	1 (2)	
	Magazzino casellario ed oggetti ritirati ai nuovi detenuti	2 (8)	
	Stanze di attesa detenuti in partenza	3 (6)	
	Deposito prodotto perquisizioni armi, ecc.	1 (1)	
c) Gabinetto fotografico e segnaletico	Sala attesa detenuti	1 (1)	
	Sala posa	1 (2)	
	Archivio fotografico	1 (2)	Intercomunicanti
	Camera scura e deposito	1 (1)	
	Deposito biciclette	—	

D) PADIGLIONE MINORI.

Denominazione dei gruppi di Uffici	Destinazione	Numero locali	Note
a) Edificio per i minori di anni 25	Celle	n. 100	Edificio non più di 4 piani compreso il piano terreno. Da osservare tutte le prescrizioni speciali di edilizia carceraria
	Camerotti, ciascuno di 4 posti	n. 24	
	Bagni, palestra coperta, refettorio, scuola, cappella	—	
	Camere di soggiorno	2 (3)	Gabinetti di decenza separati adiacenti intercomunicanti e controllabili
	Camera a disposizione della Direzione	1 (1)	
	Laboratori a pianterreno	—	

Denominazione dei gruppi di Uffici	Destinazione	Numero locali	Note
b) Alloggi per i funzionari	Alloggio Direttore Superiore	7 (9)	I suddetti alloggi in palazzine civili dovranno chiudere e far corona alla piazza principale. Devono avere accessori adeguati.
	Alloggio Direttore Giudiziario maschile	6 (8)	
	Alloggio Direttore Giudiziario femminile	6 (8)	
	Alloggio tre direttori case penali speciali, ciascuno	6 (8)	
	Medici	6 (7)	
	Cappellani	5 (6)	

(1864)

BANDO B. — *Secondo gruppo di edifici per il Centro di organizzazione e lavoro, per il Centro didattico, religioso e patronato, e per la Chiesa principale.*

Art. 1.

È indetto dal Ministero dei LL. PP. un concorso fra ingegneri ed architetti italiani per il progetto di un secondo gruppo di edifici per i nuovi Istituti di prevenzione e di pena dell'Urbe, e precisamente, degli edifici destinati al Centro di organizzazione e lavoro, al Centro didattico, religioso e patronato, ed alla Chiesa principale (maschile).

Possono prendere parte al concorso gli ingegneri ed architetti italiani iscritti al P.N.F. e nei rispettivi Albi e Sindacati professionali.

I certificati comprovanti tali iscrizioni saranno presentati insieme al progetto, e dovranno essere in regolare bollo, debitamente legalizzati e di data posteriore a quella del presente bando.

Art. 2.

Gli Istituti sorgeranno in località Ribibbia, del Suburbio della città di Roma, a levante di Monte Sacro, e precisamente a N-W. della via Tiburtina e a N-E. della strada del Casale dei Pazzi.

L'area riservata al secondo gruppo di edifici, oggetto del presente *Bando B*, è quella centrale tinteggiata in color giallo nella planimetria quotata del Comprensorio generale degli Istituti, di cui al seguente art. 14.

La planimetria indica il piano regolatore delle strade esterne ed interne al comprensorio. da rispettarsi dai progettisti, indica pure, ma in modo solamente indicativo, la posizione relativa dei singoli edifici, restando liberi i progettisti di stabilirne la forma, le dimensioni e le proporzioni, in modo da conferire all'insieme un aspetto armonico ed intonato alla importanza sia dell'Istituto che delle singole destinazioni, e con bella ed efficace prospettiva da tutti i possibili punti di vista reali.

È oggetto del concorso anche lo studio dei giardinaggi interni all'area gialla, come pure quello della forma migliore e del più degno effetto prospettico dei piazzali antistanti ai detti Centri ed alla Chiesa. Le dimensioni e le forme poligonali indicate in planimetria sono soltanto indicative, e non obbligatorie.

Art. 3.

Il progetto deve essere studiato in modo da ben soddisfare alle necessità funzionali dei singoli servizi e a un appropriato decoro, senza eccessi, in rapporto alla destinazione.

L'insieme degli edifici dovrà inquadrarsi nel vasto e verde ambiente con buon effetto panoramico dallo accesso centrale principale del campo.

È lasciata al progettista libertà di concepimento per quanto riguarda i motivi architettonici, i quali, pur rispecchiando la evoluzione artistica dell'epoca attuale, dovranno esprimere in linee sobriamente efficaci la speciale destinazione dei costruendi edifici.

Nello studio si dovrà determinare ed indicare il piano quotato di sistemazione; coordinato, da un lato alle necessità prospettiche, dall'altro a quelle degli scoli, secondando e sfruttando nel miglior modo le pendenze naturali della zona.

Art. 4.

È lasciata ai concorrenti la facoltà di scelta dei sistemi costruttivi, tenendo tuttavia ben presenti le esigenze generali dell'autarchia economica del Paese, nonchè le norme limitative particolari in vigore per l'impiego di taluni materiali non autarchici.

Art. 5.

Gli uffici, i servizi e gli ambienti di rappresentanza che dovranno trovare posto negli edifici sono quelli elencati nel fabbisogno specificato nella appendice del presente bando.

Nella distribuzione di tutti questi ambienti dovranno escogitarsi i criteri più rispondenti alle migliori possibilità d'uso, osservando attentamente le indicazioni del fabbisogno predetto.

Art. 6.

Il progetto dovrà essere costituito dei seguenti elaborati:

a) una relazione che illustri chiaramente e con precisione i criteri generali seguiti nello studio del progetto, i sistemi strutturali adottati, la qualità ed i tipi dei materiali per le parti decorative, e le caratteristiche di tutti gli impianti che possono prevedersi per edifici moderni e per la loro speciale destinazione;

b) una corografia di insieme, indicante pure le sistemazioni esterne, in iscala 1:500;

c) piante quotate di tutti i piani, in iscala 1:200. Delle piante secondarie di un medesimo edificio, possono esserne raggruppate più di una in una medesima tavola, con la necessaria rispondenza degli assi.

Per ciascuno dei piani principali (terreno e piano nobile) conviene però formare una tavola unica, che ne mostri a colpo d'occhio la disposizione di insieme;

d) tutti i prospetti esterni ed interni, in iscala 1:200, combinati in modo da rendere nel modo migliore il loro effetto di insieme;

e) sezioni, in numero adeguato ad illustrare le varie parti degli edifici, in iscala da 1:200. Possono essere raggruppate in unica tavola quelle di un medesimo edificio;

f) tre prospettive, prese da punti di vista reali (da indicarsi nella corografia sub *b*); una delle quali, di insieme, relativa allo sfondo visibile dal viale principale provenendo dall'ingresso centrale; un'altra, pure di insieme, presa da una delle strade laterali; ed una terza, obbliqua e più vicina, della sola Chiesa;

g) schizzi prospettici degli interni principali, specialmente per la Chiesa (non più di due tavole);

h) un computo dimostrativo del volume, sia singolare che complessivo, degli edifici al disopra del pavimento dei piani seminterrati, e, separatamente, quello del volume degli eventuali locali sotterranei utilizzabili;

i) un computo sommario della spesa edificio per edificio, distinguendo strutture, decorazioni ed impianti, col debito riepilogo generale.

È facoltativo per i concorrenti di illustrare il loro progetto con un bozzetto plastico.

Nelle piante, entro ciascun ambiente, dovrà essere scritta la relativa destinazione, e tutti gli ambienti di ciascuno dei gruppi specificati nell'appendice saranno tinteggiati con velatura di un medesimo colore, diverso da gruppo a gruppo.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno, e chiaro-scurati con ombra a 45°.

I disegni dovranno essere su carta forte, e saranno fissati su telaio rigido, in legno, delle più piccole dimensioni compatibili con le scale prescritte, o, in mancanza di queste, di non oltre un metro quadrato di superficie.

È vietata qualsiasi protezione dei disegni, qualunque ne sia il tipo.

È stabilito tassativamente che non si terrà conto degli allegati che fossero presentati in più di quelli prescritti.

Art. 7.

Tutti gli elementi di progetto di cui al precedente articolo dovranno portare il titolo del concorso come al seguente art. 8, e dovranno essere firmati, in maniera bene leggibile, col nome del concorrente.

Qualora il concorrente lo preferisca, potrà contrassegnare il progetto con un motto, che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elementi suddetti, mentre i certificati di cui all'art. 1 saranno chiusi in busta sugellata contrassegnata con lo stesso motto.

Art. 8.

I progetti dovranno pervenire al « Servizio Tecnico Centrale » del Ministero dei LL. PP. nella sua sede di via Monzambano in Roma, completi di tutti gli allegati, a cura e spese dei concorrenti, non più tardi delle ore 18 del giorno 15 giugno 1939-XVII.

Per i concorrenti che li spediranno a mezzo ferroviario, tale termine si riferisce alla data di spedizione, da effettuarsi a grande velocità, e da comprovarsi con l'esibizione della bolletta rilasciata dalla stazione di partenza.

Sull'imballaggio va chiaramente scritta la seguente dicitura: « Concorso per il progetto di un secondo gruppo di edifici degli Istituti di prevenzione e pena dell'Urbe (Bando *B*) ».

I progetti che pervenissero o fossero spediti in ritardo resteranno esclusi dal concorso.

Art. 9.

Il concorso sarà aggiudicato insindacabilmente da S. E. il Ministro per i lavori pubblici su parere di una Commissione da lui nominata.

Art. 10.

Sono stabiliti: un premio di L. 25.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore, nonchè un premio di L. 15.000 ed un altro di L. 10.000 da assegnarsi rispettivamente al secondo ed al terzo classificato.

Potrà non essere assegnato alcun premio, qualora non si riscontrino progetti meritevoli, a giudizio insindacabile di S. E. il Ministro dei lavori pubblici.

L'autore del progetto vincitore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, pure senza ulteriore compenso, numero tre copie della relazione, dei disegni e dei computi elencati al precedente art. 5, con le eventuali modifiche di cui al seguente art. 11.

Art. 11.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei LL. PP. la quale, a suo giudizio insindacabile, potrà o non, darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie; oppure introdurvi a mezzo dei propri organi tecnici tutte quelle varianti ed aggiunte che crederà, senza che dai progettisti possano mai essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 12.

Qualora l'Amministrazione non ritenga servirsi esclusivamente dei propri organi tecnici, potrà chiamare a collaborare con essi, per la compilazione del progetto esecutivo, il vincitore del concorso, e potrà pure affidargli in appresso, se lo riterrà del caso, la consulenza artistica dei lavori. Saranno stipulate all'uopo apposite convenzioni.

Art. 13.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori, che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata, presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici fino al termine di trenta giorni dalla data in cui, nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine, i progetti non ritirati saranno distrutti.

Art. 14.

I concorrenti potranno richiedere copia del presente bando e della planimetria di cui al precedente art. 2 all'Ufficio del Genio civile - Servizio generale di Roma, inviando vaglia di L. 20.

Non sarà dato corso alle richieste che pervenissero non accompagnate dal detto vaglia, od oltre un mese dalla pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Roma, addì 15 aprile 1939-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

BANDO *B*. — ***Appendice al bando di concorso per il progetto di un secondo gruppo di edifici per gli Istituti di prevenzione e di pena in Roma.***

Fabbisogno dei locali per la Chiesa del Giudiziario maschile, e dei Centri di organizzazione del lavoro, didattico, religioso e di patronato.

Nell'elenco che segue, è riportato il numero degli ambienti necessario a ciascun servizio, con l'indicazione, per quelli a destinazioni speciali, della loro equivalenza ragguagliata a numero di unità di ambiente tipo; tale numero è scritto fra parentesi a fianco di ciascuno.

La dimensione normale dell'ambiente tipo è stabilita in circa mq. 23.

Non sono indicati nel fabbisogno i gabinetti particolari e comuni, da prevedersi distinti per uomini e donne, ed in modo razionale, a seconda della ripartizione dei vari servizi dell'edificio; gli spogliatoi per le impiegate, posti di uscieri, ripostigli e locali vari di servizio.

Per tali ambienti la precisazione del numero e la ubicazione è lasciata al buon criterio del progettista.

Gli ingressi per il pubblico saranno distinti da quelli dei funzionari, e le scale saranno in numero adeguato allo sviluppo dell'edificio ed in modo che sia limitato allo stretto necessario il transito degli estranei per i corridoi.

Denominazione dei gruppi di Uffici	Destinazione	Numero locali	Note
	I EDIFICIO		
Chiesa per il Carcere Giudiziario maschile	Per n. 1500 detenuti in piedi	—	I detenuti non dovranno risultare riuniti in massa; ma in distinti gruppi pur lasciando a se, ed isolata, centrale, la Santa sanctorum, con ingressi laterali. Adeguata zona, a se stante, dovrà essere assegnata alle autorità ed invitati con ingresso separato. Gli accessi dei detenuti in numero non minore di quattro.
	II FABBRICATO		
Centro organizzazione lavoro	Ufficio direzione tecnica	1 (2)	Salotti, gabinetti e locali di riserva a discrezione
	Anticamera	1 (2)	
	Segreteria	2 (3)	
	Deposito campioni	10 (12)	
	Disegnatori	2 (4)	
	Sale estimo manufatti	2 (4)	
	III FABBRICATO		
a) Centro didattico	Ufficio dirigente	1 (2)	Idem
	Anticamera	1 (2)	
	Segreteria	3 (4)	
	Biblioteca circolante	—	A discrezione
	Stazione trasmittente radio	1 (1)	
	Salone ad anfiteatro per cinema e conferenze per 300	—	
b) Patronato	Presidenza	1 (2)	Salotti, gabinetti e locali di riserva a discrezione
	Anticamera	1 (2)	
	Sala delle adunanze	1 (4)	
	Uffici	3 (5)	
c) Centro religioso	Ufficio del dirigente la Cappella	1 (2)	Eventualmente a criterio del progettista il centro religioso potrebbe ubicarsi nello edificio di prospetto pel centro organizzazione del lavoro.
	Anticamera	1 (2)	
	Cappelletta	1 (2)	
	Archivio parrocchiale	2 (3)	
	Uffici	4 (6)	

(1865)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Disposizioni concernenti il concorso a 4 posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 169/203 in data 13 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 25 dello stesso mese, al registro n. 5, pag. 340, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 54 del 6 marzo 1939-XVII con cui è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Decreta:

In ciascuna delle quattro prove scritte di esame — previste all'art. 6 del suddetto decreto Ministeriale di bando del concorso per quattro posti di ispettore tecnico in prova presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili — dovrà svolgersi un tema da sorteggiarsi sopra argomenti formanti oggetto rispettivamente della I, II, III e IV parte del programma di esame indicato all'art. 13 dello stesso decreto Ministeriale che ha indetto il concorso.

Per quanto concerne la prova facoltativa di lingue estere, pure prevista nel decreto Ministeriale che ha indetto il concorso, gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(1907)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 12 posti di volontario inserviente nel ruolo subalterno

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 15 novembre 1938-XVII, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a 12 posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno della Regia aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a 12 posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno della Regia aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 14 settembre 1938, è costituita come appresso:

Maggi gr. uff. avv. Carlo Mario, direttore generale dei personali civili, presidente;
Re gr. uff. dott. Eugenio, ispettore generale, membro;
Abbate cav. uff. dott. Francesco, direttore capo divisione, membro;
Zucco cav. uff. dott. Federico, capo sezione, segretario senza voto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(1905)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di inserviente

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 15 novembre 1938-XVII, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a 12 posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno della Regia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1939-XVII, col quale si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;
Considerata la necessità di sostituire il segretario senza voto della Commissione stessa capo sezione cav. uff. dott. Zucco Federico, impedito;

Decreta:

Nella Commissione esaminatrice per il concorso per titoli a 12 posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno della Regia aeronautica, bandito con decreto Ministeriale 14 settembre 1938-XVI, il capo sezione Zucco cav. uff. dott. Federico, segretario senza voto, è sostituito dalla data odierna dal consigliere Capretti cav. dott. Amedeo, segretario senza voto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(1906)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.